

COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **10**
in data: **28.09.2020**

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO
2019 AI SENSI DELL'ART. 107 C. 5 DEL D.L. N. 18/2020 -
APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI**

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CARNIA SERAFINO	Assente	8 - TOSI PAOLO	Assente
2 - PASIN VALERIA	Presente	9 - RE ANDREA GUERINO	Presente
3 - TRONCONI DANIELA	Presente	10 - BACCHETTA MARA	Presente
4 - CERESA ROBERTO	Presente	11 - VILLANI MARTA	Assente
5 - MAFFIOLI TERESIO	Presente	12 -	
6 - GRILLO MARIA CATIA	Presente	13 -	
7 - VAGNATO MARCO	Presente		

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Mariano Cingolani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Tronconi Daniela** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020”* che all'art. 1, comma 738, abolisce la IUC, l'imposta Comunale unica, con eccezione della tassa rifiuti (TARI), per la quale la fonte normativa continua ad essere la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, commi da 641 a 668;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (L. di stabilità 2014) che all'art. 1 comma 639 istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale, (IUC) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del citato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art.1, comma 27, lett. A) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, con al quale la Autorità di regolazione Energia e Ambiente ha innovato il previgente Metodo Normalizzato ex DPR 158/99, introducendo il nuovo *“Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”*;

RICHIAMATO l'art. 107, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita:

- comma 5 *“I comuni possono in deroga all'art. 1, comma 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

VISTA altresì la delibera ARERA n. 158 del 31 maggio u.s. sulla *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”* che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti, da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra riportato nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art.107, comma 5, D.L. 17.03.200, n.18 convertito in Legge 24.04.2020, n.27, dando atto che il conguaglio tra i costi per l'anno 2019 e l'anno 2020 (PEF 2020 ARERA da approvarsi entro il 31.12.2020), potranno essere ripartiti nei tre anni successivi 2021-2023 in base alla disposizione sopra citata;

RITENUTO, altresì o, coerentemente con le disposizioni ARERA n. 158 sopra citate, di prevedere per il Comune di Ottobiano una riduzione del 25% sulla parte variabile del Tariffa TARI utenze non domestiche (Prospetto allegato alla presente), interessate dai provvedimenti di chiusura e sospensione a seguito dell'emergenza Covid-19 da finanziare con fondi propri di bilancio;

VISTO l'art. 28 L. 124/2019, convertito in Legge 157/2019, cosiddetto Decreto Fiscale 2020 in base al quale la tassa sui

Delibera di C.C n. 10 del 28.09.2020

rifiuti per studi professionali viene equiparata a quella usata per le banche e istituti di credito;

CONSIDERATO che resta confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, nella misura del 5%;

CONSIDERATO che la L. 147/2013 prevede che sia di competenza del Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art.107, comma 5, D.L. 17.03.200, n.18 convertito in Legge 24.04.2020, n.27;

VISTO il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 152.296,61, così ripartiti: *COSTI FISSI* € 79.508,92 e *COSTI VARIABILI* € 72.987,69;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020;

DATO ATTO che l'Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF ARERA) per l'anno 2020 entro il 31.12.2020, in quanto CLIR SpA provvederà entro tale data alla predisposizione del PEF, sulla base dei criteri ARERA, dando atto che l'eventuale conguaglio sarà finanziato con fondi di bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18.02.2019 avente come oggetto: "Approvazione tariffe e aliquote IUC (IMU – TASI – TARI) e piano finanziario TARI per l'anno 2019";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.06.2020 avente come oggetto: "TARI – Determinazione delle scadenze e delle misure per il pagamento della tassa sui rifiuti anno 2020";

VISTO altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17.12.2019, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020;

VISTO l'art.107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020, che ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n.77, che ha ulteriormente prorogato il termine di cui sopra al 30 settembre 2020;

VISTO che la presente deliberazione ha natura regolamentare, stante quanto sopra riportato, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni di cui sopra;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche

Delibera di C.C n. 10 del 28.09.2020

del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n.77, che stabilisce: “.....omissis.....Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'art. 13 comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e all'art. 1 commi 762 e 767 della legge 27 dicembre 2019 n.160, sono differite rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre.....omissis.....”;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 653 L. 27 dicembre 2013/147 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE richiesti ed espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Con la seguente votazione. 9 favorevoli e n. 2 astenuti.

Delibera

1. Di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art.107, comma 5, D.L. 17.03.200, n.18, convertito in Legge 24.04.2020, n.27, dando atto che il conguaglio tra i

Delibera di C.C n. 10 del 28.09.2020

costi per l'anno 2019 e l'anno 2020 (PEF 2020 ARERA da approvarsi entro il 31.12.2020), potranno essere ripartiti nei tre anni successivi 2021-2023 in base alla disposizione sopra citata.

2. Di dare atto che vengono confermate le scadenze già in vigore per il pagamento della tassa rifiuti;
3. Di prevedere per il Comune di Ottobiano una riduzione del 25% sulla parte variabile della Tariffa TARI per le utenze non domestiche, interessate dai provvedimenti di chiusura e sospensione a seguito dell'emergenza Covid-19, da finanziare con fondi propri di bilancio.
4. Di dare atto che l'Ente provvederà, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF ARERA) per l'anno 2020 entro il 31.12.2020, in quanto CLIR SpA provvederà entro tale data alla predisposizione del PEF, sulla base dei criteri ARERA, dando atto che l'eventuale conguaglio sarà finanziato con fondi propri di bilancio.
5. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art.19, comma 7, del D.Lgs. n.504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%.
6. Di dare atto che le deliberazioni relative alla Tari decorreranno dal 1 gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006.
7. Di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, entro il 31 ottobre 2020, ai sensi del comma 3-bis dell'art.106 del D.L 19.05.2020, n.34, convertito nella Legge 17.07.2020, n.77.
8. Di dare più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine, il consiglio comunale, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott. Mariano
Cingolani**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti**

Delibera di C.C. n. 10 del 28.09.2020

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Tronconi Daniela

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.10.2020 al 16.10.2020 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __01.10.2020 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (11.10.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __11.10.2020 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 01.10.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Mariano Cingolani
